



Allegato A

“Indicazioni operative relative a tempistica ed adempimenti sulla chiusura del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020”

Determinazione dell’Autorità di gestione n. \_\_\_\_/12BF del \_\_\_\_\_

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ELEMENTI GUIDA</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>OVERBOOKING E IL MECCANISMO DI FLESSIBILITA'</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>GRANDI PROGETTI</b>	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>PHASING TRA DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>3.4</b>	<b>OPERAZIONI NON FUNZIONANTI</b>	<b>9</b>
<b>3.5</b>	<b>OPERAZIONI NON PORTATE MATERIALMENTE A TERMINE ENTRO IL 31/12/2023 MA CONCLUSE ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI</b>	<b>11</b>
<b>3.6</b>	<b>OPERAZIONI CON INDAGINI IN CORSO O SOSPENSE DA UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DA UN RICORSO AMMINISTRATIVO AVENTE EFFETTO SOSPENSIVO</b>	<b>12</b>
<b>3.7</b>	<b>SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA</b>	<b>12</b>
<b>3.8</b>	<b>Principi generali per il corretto adempimento delle procedure di chiusura del programma operativo</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>TIME LINE DEL PO FSE BASILICATA 2014-2020</b>	<b>13</b>
<b>4.1</b>	<b>Periodo di eleggibilità della spesa: 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2023</b>	<b>13</b>
4.1.1	Aiuti di Stato	14
4.1.2	Certificabilità anticipi contrattuali relativi ad appalti pubblici	15
<b>4.2</b>	<b>Operazioni non Funzionanti alla data del 31/12/2023: da completare entro il 30/04/2025</b>	<b>17</b>
<b>4.3</b>	<b>Domanda intermedia: entro il 31/10/2024</b>	<b>17</b>
4.3.1	SF	18
<b>4.4</b>	<b>Domanda finale di pagamento intermedio: entro il 31 luglio 2025</b>	<b>19</b>
<b>4.5</b>	<b>Presentazione dei documenti di chiusura: entro il 15 febbraio 2026.</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>RIEPILOGO</b>	<b>22</b>

## 1 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi, regolamentari e programmatici a base del presente documento sono:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri

settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel solo caso in cui i destinatari di cui all'articolo 3 dell'Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999
- il Regolamento (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);
- il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE e, in particolare, l'articolo 2 che aggiunge l'articolo 25 ter al regolamento (UE) n. 1303/2013.
- il regolamento (UE) 2024/795 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2022/C 474/01) Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)
- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 nella sua versione 11.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2023) 7565 del 6.11.2023, recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 9882 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Basilicata FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP016;
- la D.G.R. n. 871 del 15/12/2023 di presa d'atto della succitata Decisione di Esecuzione della Commissione Europea (C2023) 7565 final del 06.11.2023;
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020" è stato nominato quale Autorità di Gestione e con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le "Integrazioni alla declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020";
- la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della "Procedura di designazione Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg (UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presenza d'atto del parere dell'Autorità di Audit e conferma designazione";
- la D.G.R. n. 731 del 31/10/2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati adeguati ed integrati i documenti di cui alla D.G.R n. 789 dell'8 ottobre 2021 che ha modificato la D.G.R. 740 del 2 agosto 2018 e la D.G.R. n.344 del 3 maggio 2017:
- Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione 4.0 e relativi allegati  
Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione versione 4.0 e relativi allegati  
Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione versione 4.0.  
predisposti dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;

## 2 Finalità e obiettivi del presente documento

Il Reg. (UE) 2024/795 ha introdotto un periodo di flessibilità per l'esecuzione delle attività connesse alla chiusura dei Programmi Operativi.

Fermo restando che il periodo di ammissibilità delle spese rimane invariato, richiedendo che queste siano sostenute dal beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2023, il Regolamento STEP, derogando a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli Orientamenti per la chiusura, ha quindi fissato le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2025 - termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale (art. 14, par. 3, del Reg. (UE)2024/795 che modifica l'art. 135 del Reg. (UE) n. 1303/2013);

• 15 febbraio 2026 (o 1 marzo 2026 nel caso di eccezionale proroga concedibile dalla Commissione previa comunicazione dello Stato membro interessato) - termine ultimo per la trasmissione del pacchetto di affidabilità, incluso il Rapporto di Attuazione finale (art. 14, par. 4, del Reg. (UE) 2024/795 che modifica l'art 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013). In occasione del webinar tecnico su STEP del 25 aprile 2024 la CE ha chiarito che tali date rappresentano il termine ultimo per la presentazione del set di documenti relativi alla chiusura, che potrà quindi avvenire in qualsiasi momento fino al 15/02/2026, una volta inviata la domanda di pagamento intermedia finale.

Le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida si basano sulle disposizioni previste dai Regolamenti unionali nonché sulle indicazioni presenti negli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)” [di seguito Orientamenti per la chiusura] contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 474/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale C/474 del 14 dicembre 2022

La Commissione Europea fornisce i seguenti suggerimenti:

- pianificazione delle procedure di chiusura (cronoprogramma interno il prima possibile, comprendente preferibilmente anche il training del personale);
- indicazioni sulla tempistica da rispettare e sugli adempimenti da affrontare attraverso atti formali (delibere di Giunta, determinazioni dell'AdG, ecc.);
- valutazione del rischio per operazioni non concluse;
- utilizzo di risorse umane adeguate;
- coerenza del “pacchetto di chiusura”;
- utilizzo dell'*overbooking*;
- verifica attenta delle economie da riprogrammare;
- coinvolgimento attivo di tutti gli attori (le tre Autorità, gli OI, i beneficiari ecc.).

Considerato dunque, che, alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie,

- l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del PO, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria;
- l'Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit concorrono alla predisposizione della documentazione di chiusura, da inviare alla Commissione Europea da parte dello Stato membro entro il 15/02/2026, ai sensi degli artt. 138 e 141 del REG. CE 1303/2013 e ss.mm.ii. assicurandone la completezza delle informazioni e la congruità degli importi finanziari dichiarati;
- l'Autorità di Audit deve completare le attività di controllo sulle operazioni in tempo utile per la preparazione della dichiarazione di chiusura;
- l'Autorità di Certificazione, in base agli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi contenuti nella Comunicazione della Commissione, deve presentare l'ultima domanda di pagamento intermedia entro il 31 luglio 2025 al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività dell'Autorità di Audit;
- l'Autorità di Gestione deve presentare le proposte di certificazione con chiusura dei conti in tempo utile per consentire all'Autorità di Certificazione di effettuare le verifiche di propria competenza.

Il presente documento, fornisce indicazioni, tempistica ed adempimenti sulla chiusura del Programma Operativo utili a garantire il rispetto dei termini e delle scadenze fissate.

### 3.1 OVERBOOKING E IL MECCANISMO DI FLESSIBILITA'

L'overbooking è la prassi degli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo all'interno di un determinato esercizio contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima dell'esercizio contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione superiori a tale contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate all'esercizio contabile successivo.

Tenendo conto di quanto precede, qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in eccesso nell'esercizio contabile finale, essi devono astenersi dal dichiarare alla Commissione spese overbooking prima dell'esercizio contabile finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma.

L'art. 130 del Regolamento 1303/2013<sup>1</sup> contiene, in analogia a quanto avveniva nella programmazione 2007-2013, la previsione del meccanismo di flessibilità *tra le priorità per il calcolo del saldo finale del contributo dei fondi*, applicabile in chiusura di PO. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 130 prevede che:

*«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso».*

Tale previsione è ripresa anche negli **Orientamenti sulla Chiusura 2014-2020 (OC)**, nell'ambito dei quali **la flessibilità viene richiamata ai paragrafi 4.3 e 4.4**, ovvero con riferimento ai paragrafi relativi al **Calcolo del saldo finale** e all'**Overbooking**.

*“Conformemente all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC, il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:*

- a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,*
- di oltre il 15 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;*
- a livello del programma,*
- la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure*
- il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.*

(...)

*L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.*

---

<sup>1</sup> Come modificato dapprima dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2022/2039  
FAST — CARE

*Un esempio di applicazione della flessibilità del 15 % e del massimale della spesa pubblica nel calcolo del saldo finale per un programma figura nell'allegato IV dei presenti orientamenti.”*

A tal proposito è utile specificare che il 15% addizionale certificato con la flessibilità può compensare il non raggiungimento del 100% di altri assi prioritari senza limiti (salvo naturalmente la dotazione complessiva del programma): in altre parole, il 15% di un asse prioritario di importo elevato può compensare il raggiungimento di percentuali di assorbimento anche inferiori all'85% di assi prioritari di importo meno elevato. La percentuale del 15% è un limite quindi solo per l'asse "compensante". La spesa certificata in eccedenza è quindi considerata **overbooking** e potrà essere utilizzata per coprire eventuali importi irregolari individuati dopo la chiusura, anche su altri assi fino al limite del 15% di flessibilità.

Con riferimento alla **flessibilità**, la CE ha altresì chiarito che:

- la flessibilità prevista dall'articolo 130 RDC è un meccanismo in base al quale il pagamento dell'UE a una priorità, ossia ad un Asse (per Fondo e per categoria di regioni), supera il livello fissato nella decisione della Commissione che adotta il programma. **Per beneficiare di questa flessibilità, non è necessaria una modifica del PO.** Di conseguenza, anche gli obiettivi degli indicatori non devono essere adeguati. Nel valutare il raggiungimento dell'indicatore rispetto all'obiettivo, sarà tenuta in considerazione l'applicazione di tale flessibilità.<sup>2</sup>
- **il piano finanziario** di cui si terrà conto ai fini dell'applicazione della flessibilità è quello **stabilito con la Decisione** della CE che approva il Programma, **oppure** quello riveduto e approvato dal comitato di sorveglianza, che lo Stato membro notifica alla Commissione, **in caso di modifiche a norma dell'art.30, par. 5 RDC** (trasferimenti di un importo fino all'8 % della dotazione a decorrere dal 1° febbraio 2020 di una priorità e non più del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo dello stesso programma) o a norma dell'art. 30 par. 6 RDC<sup>3</sup>
- **il rispetto della concentrazione tematica e del limite del 4 % per l'asse AT**, a livello di Stato membro sul totale dei fondi per l'obiettivo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, **è stato verificato nel corso del processo di adozione dei programmi/modifiche e non si applica alla chiusura**, considerato anche che le dotazioni finanziarie stabilite nelle richieste di modifica del programma o nei trasferimenti notificati dopo il 24 aprile 2020 a norma dell'art.30, par. 5 RDC (trasferimenti non sostanziali), non sono soggette ai requisiti in materia di concentrazione tematica<sup>4</sup>; **pertanto ai fini dell'applicazione della flessibilità del 15% per il calcolo del saldo non rileva l'eventuale non rispetto delle soglie.**<sup>5</sup>

**La sussistenza di spese in overbooking da utilizzare secondo il meccanismo della flessibilità PO FSE Basilicata 2014-2020 è oggetto di verifica nell'ambito delle operazioni di chiusura.**

<sup>2</sup> Cfr. Q&A 25 - EGESIF\_21-0012-05 09/09/2022

<sup>3</sup> Cfr. Q&A 101 e-141 - CPRE\_23-0018-00 10/11/2023

<sup>4</sup> Cfr. Q&A 138 - CPRE\_23-0018-00 10/11/2023

<sup>5</sup> Cfr. Q&A 68, 95 e 139 - CPRE\_23-0018-00 10/11/2023



### 3.2 GRANDI PROGETTI

Il grande progetto (art. 100 RDC) è un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi riconducibili ad unica azione con finalità chiaramente identificate e con un costo ammissibile complessivo superiore a 50 Mln euro (75 Mln euro se riferito all'OT 7) oggetto di specifica approvazione dalla Commissione.

#### **Il PO FSE Basilicata 2014-2020 non presenta Grandi Progetti**

### 3.3 PHASING TRA DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

Le operazioni, per essere definitivamente inserite in un PO, devono essere fisicamente completate o realizzate e contribuire agli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

Tuttavia, poiché talvolta è difficile allineare l'esecuzione delle operazioni con il periodo di programmazione e per garantire che le operazioni siano portate a termine e contribuiscano agli obiettivi di politica economica, è possibile introdurre gradualmente queste operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari).

Questa procedura è chiamata volgarmente detta «fasizzazione» dei progetti. Le operazioni possono essere divise in fasi con il periodo di programmazione 2021-2027 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi SIE nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;
- il costo totale dell'operazione supera i 5 milioni di euro (per entrambe le fasi);
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di audit dettagliata e completa per garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;
- la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento dei fondi SIE nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027

Infine lo Stato membro (AdG) si impegna, nella relazione finale di attuazione a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

#### **Il PO FSE Basilicata 2014-2020 non presenta Progetti da fasizzare**

### 3.4 OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni del programma, comprese le operazioni in fase del periodo di programmazione 2007-2013, siano operative, ossia siano state fisicamente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Gli Stati membri devono escludere dai conti per l'esercizio contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono fisicamente completate o attuate e/o non contribuiscono agli obiettivi delle pertinenti priorità (le cosiddette "operazioni non funzionanti").

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere tali spese nei conti dell'esercizio contabile finale a condizione che:

- il costo totale di ciascuna operazione non funzionante supera i 2 milioni di EUR;
- la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non supera il 10 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

gli Stati membri si impegnano a completare fisicamente o integralmente tutte queste operazioni non funzionanti e a garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE se tali operazioni non funzionano entro tale data. Gli Stati membri devono presentare, con la relazione finale di attuazione, un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma.

In base a quanto previsto negli Orientamenti sulla chiusura della programmazione 2014-2020, le operazioni dovrebbero essere completate al momento della presentazione dei documenti di chiusura, vale a dire che esse dovrebbero essere state **fisicamente completate o pienamente attuate e dovrebbero aver contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti**<sup>6</sup>.

L'**articolo 2, paragrafo 14**, del RDC 1303/2013 fornisce la **definizione di un'operazione completata**, ossia *"un'operazione che è stata fisicamente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti connessi sono stati effettuati dai beneficiari e il corrispondente contributo pubblico è stato versato ai beneficiari"*.

Con riferimento a questa definizione, la CE ha altresì chiarito nelle D&R che<sup>7</sup>:

- **il completamento fisico si riferisce a operazioni che hanno un oggetto fisico**, come la costruzione di un'infrastruttura, mentre
- **la piena realizzazione riguarda operazioni che non hanno un oggetto fisico** - o non esclusivamente - ma includono anche altri elementi che devono essere eseguiti affinché l'operazione possa essere considerata attuata. In particolare, è il caso delle operazioni "soft" (come attività di ricerca o formazione e alcuni tipi di sostegno alle PMI).

Inoltre, ha anche precisato che, nel caso in cui **un'operazione sia costituita da un gruppo di progetti**, l'operazione può essere considerata fisicamente completata o pienamente attuata **solo se tutti i progetti** all'interno dell'operazione siano stati fisicamente completati o pienamente attuati.

Il RDC 1303/2013 non contiene altresì una definizione di operazione funzionante, ma la CE ha precisato<sup>8</sup> che, alla luce della definizione generale di operazione (art. 2 par.9), *"affinché un'operazione possa essere considerata funzionante, essa dovrebbe non solo essere completata fisicamente o pienamente attuata, ma dovrebbe anche contribuire all'obiettivo delle priorità pertinenti. Ad esempio, se un'operazione costituita da infrastrutture è fisicamente completata ma non viene utilizzata in base al suo scopo, non si può considerare che questa operazione contribuisca agli obiettivi delle priorità relative"*.

La **Nota Ares della CE**, richiamata in premessa, fornisce un ulteriore punto di riferimento, anche se focalizzata **sull'applicazione dell'art. 65.6 RDC**, ovvero sul divieto per l'AdG di selezionare per il finanziamento sul PO le operazioni "retrospettive", ossia portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Dopo aver sottolineato che il RDC non fornisce una definizione di operazione "portata materialmente a termine" o "completamente attuata" e comunque confermando quanto riportato nella citata D&R in merito alle operazioni materiali e immateriali, la CE fornisce alcuni chiarimenti in merito al significato di operazioni "portate materialmente a termine" o "completamente attuate", al fine di dare seguito a una precisa Raccomandazione dell'ECA del 2019 sull'ammissibilità delle operazioni retrospettive.

In sintesi, per **quello che rileva ai fini del presente contributo**, la CE precisa che:

<sup>6</sup> Cfr. Orientamenti, par. 6 pag.9

<sup>7</sup> Cfr. D&R n.120

<sup>8</sup> Cfr. D&R n. 120

- per quanto riguarda le operazioni materialmente portate a termine, i documenti giustificativi che confermano la data del completamento, pur variando in ragione della natura dell'operazione, sono identificabili con ricevute di consegna, fatture emesse (anche se non pagate) o certificati rilasciati da ingegneri indipendenti, ecc.; inoltre, l'atto amministrativo che secondo la legislazione italiana sarebbe il più adatto a verificare il completamento materiale dei lavori sarebbe il certificato di completamento dei lavori (ex articolo 199 del DPR 207/2010) e non il certificato di collaudo, che può essere rilasciato anche diversi mesi o anni dopo il completamento dei lavori.<sup>9</sup>
- per quanto riguarda le operazioni che non hanno un oggetto fisico o non esclusivamente, la data da considerare come data della piena attuazione è la data di completamento di tutte le attività previste nell'operazione, indipendentemente dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Inoltre, la CE, alla luce della possibile varietà della tipologia di attività, fornisce alcune indicazioni proponendo i seguenti due esempi, entrambi utili per le operazioni finanziate con FSE:
  - Nel caso di **formazione**, **la data della piena attuazione è la data in cui il corso e tutte le attività connesse previste** (ad esempio, il rilascio di diplomi o l'evento finale di comunicazione) **sono conclusi e per la quale sono disponibili documenti giustificativi** (ad esempio elenco delle presenze, calendario dei corsi, annuncio dei dati relativi al rilascio dei diplomi o dell'evento finale)<sup>10</sup>;
  - Nel caso degli **incentivi all'occupazione**, **la data della piena attuazione è la data di fine del regime di incentivazione, ossia l'ultimo giorno di occupazione per il quale il beneficiario può usufruire dell'incentivo**. La *Nota Ares* invece non fa alcuna menzione al concetto di "funzionamento". Ad ogni modo si può ritenere che la valutazione sulla natura "funzionante" delle operazioni FSE, in continuità con la chiusura 2007-2013, possa essere collegata all'avvio dell'operazione, che è il momento in cui si procede al conteggio degli indicatori di realizzazione che testimoniano il "funzionamento" dell'operazione.

#### **Il PO FSE Basilicata 2014-2020 non include Operazioni non funzionanti**

### **3.5 OPERAZIONI NON PORTATE MATERIALMENTE A TERMINE ENTRO IL 31/12/2023 MA CONCLUSE ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI**

Trattasi di **Operazioni che non si completano entro il 31.12.2023 le cui le attività proseguono massimo entro la data di presentazione dei documenti finali e le spese sostenute oltre tale data sono finanziate con risorse diverse da quelle dei POR**, quali ad es. quelle del POC. Più in generale rientrano in questa fattispecie tutte quelle operazioni in cui parte delle spese sono sostenute nell'ambito dei POR e parte su un altro strumento

<sup>9</sup> La Commissione precisa anche che qualora il certificato di ultimazione preveda un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, l'operazione non dovrebbe essere selezionata per il sostegno perché considerata completata fisicamente. Pertanto, le operazioni finanziate per le quali vi è il certificato di ultimazione ma prevedono lavori ulteriori che non incidono sulla loro funzionalità, non sono ammissibili ai fondi perché considerate completamente attuate.

<sup>10</sup> Analogo esempio è riportato anche nella *Guida monitoraggio e valutazione del FSE 2014-2020 Allegato D – Guida pratica sulla raccolta e la validazione dei dati* della CE, nella versione rilasciata a maggio 2016. Tale Allegato contiene un paragrafo specifico dedicato alle Operazioni parzialmente o completamente realizzate (par.2.3.2), rilevante ai fini della valorizzazione degli indicatori diversi da quelli finanziari e di ciò che deve essere contenuto nella RAA e riporta altresì delle casistiche esemplificative utili anche per interventi FSE diverse dai percorsi formativi. Uno degli esempi è il seguente riguarda **un'operazione completamente realizzata** è quella in cui **tutte le attività che coinvolgono direttamente i partecipanti sono state terminate**. Ad es.:

*Un'operazione formativa viene considerata completamente realizzata dopo l'ultimo giorno di formazione, dopo che le certificazioni sono state rilasciate agli allievi o dopo l'esame finale. In questa fase vi possono essere delle spese che devono essere ancora sostenute o pagate (ad es. i salari) e il pagamento finale al beneficiario può seguire molto tempo dopo.*

programmatico, quelle che seguono un **approccio “ibrido”**. A tale proposito si riporta la comunicazione della DG Regio del luglio 2020 che riporta questa casistica: *“Un approccio “ibrido”, sulla base del quale il progetto rimane per una parte nel programma europeo muovendone al contempo un’altra parte in un programma nazionale (p.e. il POC); in tal caso, le Autorità di gestione dovranno assicurare che il progetto sia correttamente completato e funzionale alla chiusura del programma. In fase di chiusura, infatti, dovranno essere rispettate tutte le regole previste anche per i progetti il cui completamento è assicurato con fondi nazionali.*

**Il PO FSE Basilicata 2014-2020 include Operazioni non portate materialmente a termine entro il 31/12/2023, ma che si concluderanno, secondo la scadenza fissata dall’AdG (vedi par. 4.3), entro la data di presentazione dei documenti finali.**

### **3.6 OPERAZIONI CON INDAGINI IN CORSO O SOSPENSE DA UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DA UN RICORSO AMMINISTRATIVO AVENTE EFFETTO SOSPENSIVO**

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno che gli Stati membri decidano se escludere dai conti del periodo contabile finale tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Tra gli esempi di indagini nazionali in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

La sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del RDC.

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Se le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non sono escluse dai conti per il periodo contabile finale, è opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi. Qualora siano accertate irregolarità, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

**Per il PO FSE Basilicata 2014-2020 l’AdG ha optato per il ritiro di operazioni con indagini in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo**

### **3.7 SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL’OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL’OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA**

Prima di presentare i documenti di chiusura, gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea. Se lo Stato membro contesta tali risultanze o gli importi di spesa interessati e include le spese interessate nei conti, la Commissione proseguirà la procedura

in contraddittorio che può portare a una rettifica finanziaria. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC, qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

**Per il PO FSE Basilicata 2014-2020 l'AdG si è adeguata a tutte le rettifiche proposte dalla Commissione nell'ambito dell'Audit DAC114IT1045**

### 3.8 Principi generali per il corretto adempimento delle procedure di chiusura del programma operativo

Al fine di determinare lo stato di avanzamento della spesa e di avvalersi, eventualmente, della flessibilità del 15% riferita all'asse prioritario, l'AdG prevede di accompagnare le attività di chiusura anche con:

- ✓ il costante monitoraggio della spesa;
- ✓ la elaborazione di dichiarazioni di spesa mensili sino al raggiungimento del valore fissato per l'ultima domanda di pagamento intermedio pari al 99% del contributo totale. La scadenza per l'ultima domanda di pagamento intermedio è fissata per il 31/10/2024;
- ✓ l'aggiornamento continuo delle informazioni relative alle operazioni nel SIRFO;
- ✓ la pianificazione delle operazioni in overbooking (rispetto della procedura per la selezione delle operazioni e rispetto delle regole di ammissibilità della spesa).

## 4 Time Line del PO FSE Basilicata 2014-2020

### 4.1 Periodo di eleggibilità della spesa: 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2023

Nello specifico

Beneficiario	Pagamenti	Versamento del corrispondente contributo pubblico
Amministrazione	Gli impegni e i pagamenti dovranno essere effettuati e quietanzati entro il 31/12/2023	31/12/2023
Soggetto terzo – Aiuti di stato	I pagamenti dovranno essere effettuati e quietanzati entro il 31/12/2023	Fermo restando l'obbligo dell'art 132, 31 Agosto 2024
Soggetto terzo – Sovvenzione diversa dagli Aiuti di Stato	I pagamenti dovranno essere effettuati e quietanzati entro il 31/12/2023	Fermo restando l'obbligo dell'art 132, 31 Agosto 2024
Soggetto terzo – Aiuti di stato Costi Standard	la prova delle spese effettivamente sostenute deve fare riferimento alla prova della realizzazione delle attività di progetto entro il 31.12.2023. Si ricorda che in caso di dimostrazione del cofinanziamento a costi reali, esso sarà ammissibile	Fermo restando l'obbligo dell'art 132, 31 Agosto 2024

	per la sola quota effettivamente sostenuta entro il 31/12/2023.	
Soggetto terzo – Sovvenzione diversa dagli Aiuti di Stato Costi Standard	la prova delle spese effettivamente sostenute deve fare riferimento alla prova della realizzazione delle attività di progetto entro il 31.12.2023. Si ricorda che in caso di rendicontazione mista, ad esempio UCS per la formazione e costi reali per le indennità erogate, esse saranno ammissibili per la sola quota effettivamente sostenuta entro il 31/12/2023.	Fermo restando l'obbligo dell'art 132, 31 Agosto 2024

Per tutte le scadenze di cui alla colonna “Pagamenti”, occorre precisare che non sarà possibile considerare ammissibili gli oneri differiti o l’IVA relativi al mese di dicembre 2023 e pagati successivamente al 31/12/2023, nonostante i relativi termini di pagamento siano previsti dalla norma nazionale, per espressa previsione della Commissione Europea.

Il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese di cui all'art. 65, comma 2 del Reg. Generale, si applica alle spese sostenute dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi mentre il corrispondente contributo pubblico può essere versato ai beneficiari successivamente ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Si ricorda che il termine dei 90 giorni può essere interrotto, previa comunicazione scritta al Beneficiario, esclusivamente se:

- l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del RdC;
- è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato si veda il paragrafo successivo.

#### 4.1.1 Aiuti di Stato

A differenza della programmazione 2007-2013, sia la Comunicazione “Orientamenti sulla chiusura” (2014-2020) sia le *Domande e Risposte sulla chiusura* non forniscono informazioni specifiche sugli aiuti di Stato. Le domande degli SM sugli Aiuti (254-258 e 271) trovano risposta in un sostanziale rinvio alle disposizioni del RDC.

In particolare, nelle risposte la Commissione:

- conferma che gli orientamenti non prevedono disposizioni sugli aiuti di Stato, in quanto le questioni sono già regolate dal RDC e da altri atti legislativi

- Rimanda sempre all'articolo 131, paragrafo 3, del RDC il quale dispone che: "Nel caso di aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto o se gli Stati membri hanno deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto".

Ne consegue che per il trattamento in chiusura delle operazioni soggette alla normativa Aiuti, le AdG dovranno fare riferimento alle regole generali valide per tutte le operazioni e alle medesime tempistiche, ovvero:

- Termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del beneficiario: 31/12/2023;
- Termine ultimo per **il versamento a suo favore da parte della PA concedente: entro i termini fissati dall'art. 132 del RdC e comunque entro e non oltre la data in cui tali spese vengono dichiarate**

Per quanto concerne gli **anticipi** degli aiuti, come nella programmazione precedente, questi possono essere inclusi nella domanda di pagamento se versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto (oppure dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto) alle condizioni cumulative individuate dall'articolo 131 comma 4. La quarta condizione cumulativa stabilisce che tali anticipi debbano essere coperti dalle spese sostenute dal e che siano giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore. Quindi **in fase di chiusura viene confermata la data del 31.12.2023 come termine entro il quale la spesa deve essere sostenuta da parte del beneficiario, anche per gli anticipi relativi agli aiuti**, in continuità con la Chiusura 2007-2013.

#### 4.1.2 Certificabilità anticipi contrattuali relativi ad appalti pubblici

L'argomento della certificabilità degli anticipi contrattuali è stato affrontato dalla CE, in maniera trasversale per tutte le tipologie di appalti pubblici, nell'ambito del quesito n. 27 del Registro delle D&R per la chiusura dei PO 2007-2013.

Nella risposta, veniva sottolineato, in primo luogo, che *"il pagamento degli anticipi poco prima del termine per l'ammissibilità delle spese<sup>11</sup> non dovrebbe essere pratica comune in quanto comporta un alto rischio di mancata attuazione"*. La CE, dunque, manifestava il proprio accordo alla possibilità di pagare, anche in anticipazione, a ridosso della data ultima di ammissibilità delle spese, ma in via eccezionale.

Proseguendo la CE specificava che: *"tuttavia, nel caso degli appalti pubblici un **pagamento in anticipo da un beneficiario a un contraente (ad esempio, un fornitore di assistenza tecnica) a fronte di una garanzia bancaria pagata prima della data finale di ammissibilità è ammissibile e può essere certificato alla Commissione se il servizio e/o la prestazione oggetto del pagamento è ricevuto e la sua conformità è garantita al momento della presentazione della documentazione di chiusura. A queste condizioni, un pagamento da parte del beneficiario al contraente, a fronte di una garanzia***

---

<sup>11</sup>Si ricorda che, per la 2014-2020, ai sensi dell'art. 65 par. 2 del Regolamento UE 1303/2013, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2023.

*bancaria, può essere considerato alla stregua di un pagamento da parte di un beneficiario nell'attuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 78(1) purché **le condizioni per il pagamento degli anticipi siano previste nel contratto e siano conformi con le norme nazionali applicabili o le prassi contrattuali**. La fattura per il pagamento anticipato dovrà essere emessa e pagata prima della data finale di ammissibilità insieme alla garanzia bancaria.”*

La certificabilità dei pagamenti anticipati sarebbe vincolata, anche nella chiusura della 2014-2020, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) la conformità con le norme nazionali e con le prassi contrattuali;
- 2) la previsione delle condizioni per il pagamento degli anticipi all'interno del contratto;
- 3) la realizzazione del servizio/prestazione e comunque il completamento dell'operazione (*salvo che sussistano i presupposti regolamentari per una prosecuzione oltre il termine*)<sup>12</sup>, nonché la verifica della sua conformità<sup>13</sup> prima del 31.07.2024 o al più tardi entro la data di presentazione della documentazione di chiusura, che dovrà avvenire non oltre il 15.02.2025 (o 1° marzo 2025 in caso di proroga);
- 4) la presenza di una garanzia bancaria, prestata entro il 31.12.2023, che possa sostenere e accompagnare il pagamento anticipato;
- 5) la presentazione della fattura relativa all'anticipo e il pagamento della stessa prima della data finale di ammissibilità della spesa (31.12.2023).<sup>14</sup>

Rispetto al **primo punto**, inoltre la CE precisava che “è solo nel caso in cui le norme nazionali o le pratiche contrattuali già prevedano [...] un pagamento anticipato [...]. Diversamente (cioè quando uno SM adatti le modalità di pagamento dei contratti di supervisione/assistenza tecnica solo per la fine del periodo di ammissibilità) la proposta dello SM sarebbe considerata finalizzata ad aggirare la data finale di ammissibilità”.

Il **quadro normativo nazionale**, alle condizioni previste, **ammette pertanto l'anticipazione dell'erogazione del prezzo all'avvio del contratto, e, seppur in via temporanea, anche nel corso di esecuzione del contratto**. Sembrerebbe inoltre possibile anche **alla conclusione dello stesso**.

Fuori da questo quadro, residuerebbero solo determinate fattispecie, quali la possibilità di **anticipi sui SAL nel corso di esecuzione del contratto per un valore oltre il limite del 30% e per procedure avviate dopo il 31.12.2022**.

**In coerenza con la possibilità di pagamento in anticipazione la disciplina nazionale sull'IVA**, in particolare l'articolo 6 del DPR 633/72, prevede la possibilità che venga emessa una fattura parziale (d'acconto), prima degli eventi che determinino l'effettiva operazione (nel caso che ci occupa la prestazione dei servizi): in questo caso l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato (o comunque pagato) alla data della fattura (o del pagamento).

Questa norma, quindi, ammette quella che comunemente viene chiamata **fatturazione anticipata** che può riguardare:

- il pagamento totale anticipato rispetto all'effettiva cessione dei beni o delle prestazioni di servizi;

<sup>12</sup> Qualora l'operazione non sia completata si potrà continuare eventualmente a mantenere in chiusura la relativa spesa in anticipazione se sussistono le condizioni per le operazioni in fasi ai sensi dell'art. 118 RDC o per i progetti non funzionanti (si veda anche All. 1 al prot. 0893.Fse del 10.05.2022)

<sup>13</sup> La **verifica di conformità**, per i servizi e per le forniture, ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tale verifica va **effettuata prima della presentazione da parte dell'AdG dei documenti di chiusura** e consentirebbe, in particolare, di individuare “preventivamente” i casi di mancata consegna (definiti dalla CE ad alto rischio) ed operare, quindi, le eventuali correzioni nei conti finali.

<sup>14</sup> Le prassi in uso nel sistema italiano consentono il **pagamento anche sulla base di fatture pro forma**, documento privo di valore fiscale che, nonostante l'avvento della fatturazione elettronica, rimane comunque uno strumento molto utilizzato sia da imprese che da liberi professionisti. In tali casi la fattura definitiva sarà emessa dopo il pagamento da parte del committente.



- il pagamento di un acconto sul totale pattuito, a cui può seguire altra fattura di acconto oppure la fattura di saldo.

#### 4.2 Operazioni non Funzionanti alla data del 31/12/2023: da completare entro il 30/04/2025

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, occorrerà garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili. Con esclusivo riferimento alle operazioni per le quali l'AdG ha autorizzato il loro completamento oltre il 31/12/2023, si precisa che esse non saranno ammissibili in caso di mancato completamento entro la data di presentazione dei documenti di chiusura e, pertanto dovrà essere decertificata l'intera cifra eventualmente già dichiarata entro la data della dichiarazione finale fissata al 31/07/2025. Pertanto, al fine di non pregiudicare la programmazione delle attività di certificazione finale delle spese, fermo restando che le spese sostenute oltre il 31/12/2023 non saranno ritenute ammissibili al programma, tutte le operazioni che non erano concluse al 31/12/2023 dovranno concludersi tassativamente entro il 30/04/2025, rendicontate entro il 31/05/2025 e completate con i relativi controlli entro il 15/06/2025 senza possibilità di ulteriori proroghe, salvo cause di forza maggiore non imputabili ai soggetti attuatori o agli Uffici competenti, che saranno opportunamente valutate dall'AdG. La data indicata coincide con quella di trasmissione dell'Atto che l'UCO adotta a conclusione della Procedura d'attivazione/operazione

Per la casistica richiamata al paragrafo 3.5, punto 3, per le quali le spese sostenute dal Beneficiario entro il 31/12/2023 verranno imputate al PO FSE Basilicata 2014-2020 nell'atto conclusivo occorrerà, pertanto, indicare espressamente, oltre a tutte le altre previsioni valide per ogni operazione:

- l'importo ammissibile a valere sul PO FSE
- l'importo ammissibile a valere su altra fonte di finanziamento
- specifiche relative alla Fonte di finanziamento utilizzata per la copertura integrale dell'operazione

Si rammenta che il POC convergerà sul medesimo sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 in grado, quindi, di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate, il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

#### 4.3 Domanda intermedia: entro il 31/10/2024

1. Da quanto sopra precisato, ne consegue che a garanzia della correttezza formale e sostanziale della "documentazione di chiusura" del P.O., nonché del rispetto delle modalità e dei tempi fissati per l'invio della stessa, gli Uffici competenti, l'Autorità di Gestione, effettuino, entro il 15/10/2024, le verifiche di cui alle attività sotto riportate:

- ✓ completamento dei controlli di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lett. a e paragrafo 5, per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese.
- ✓ verifica della conformità all'articolo 131, paragrafo 1, e all'articolo 132 del Regolamento generale degli importi del contributo pubblico effettivamente versato ai beneficiari;
- ✓ verifica del soddisfacimento delle condizioni previste nell'articolo 131, commi 4 e 5, in particolare per quanto riguarda gli anticipi versati ai beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato);

- ✓ verifica della correzione di eventuali errori e irregolarità riguardanti:
  - i controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopraccitate;
  - gli audit dei sistemi e audit delle operazioni effettuati dalle Autorità di Audit;
  - le verifiche effettuate dall'Autorità di Certificazione;
  - gli audit effettuati da altri organismi nazionali;
  - gli audit della Commissione europea;
  - gli audit della Corte dei conti europea.
- ✓ Ultima Dichiarazione UCO

Si rammenta che, poiché dopo la domanda finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2025, nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate conformemente al modello dei conti, in particolare le appendici 1, 2 e 8.

Se, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, lo Stato membro decide di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, se esse risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive domande di pagamento intermedio in cui includerle.

#### 4.3.1 SF

L'art. 42 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al comma 1, stabilisce che, alla chiusura del PO FSE, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Gli altri elementi di cui alle lettere b) e C9 non sono rilevanti per lo Strumento finanziario attivato.

L'art. 42 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce, inoltre, al comma 5, che i costi di gestione alla chiusura del programma:

- non debbano superare i massimali di cui al Reg. 480/2014;
- debbano essere contabilizzati secondo una metodologia di calcolo basata sulla performance dello strumento. secondo elementi definiti nell'atto delegato di cui allo stesso articolo

Come precisato nelle Linee Guida EGESIF \_15-0021-01 del 26/11/2015, l'AdG è tenuta a prendere in considerazione tutti i criteri di cui sopra tranne con riferimento alla qualità delle misure che accompagnano l'investimento prima e dopo la decisione di investimento per massimizzarne l'impatto che risulterebbe rilevante solo se tali misure fossero incluse nell'accordo di finanziamento. **L'articolo 13 del Reg. 480/2014 definisce le soglie per i costi e le commissioni di gestione dichiarati ammissibili alla chiusura come "la somma di" [...]. Ciò significa che qualsiasi soglia deve essere intesa come un valore aggregato sull'intero periodo di ammissibilità e non su base annuale.**

L'AG ha indicato, nei documenti allegati all'Accordo di finanziamento e nel Manuale delle Procedure AdG, come tradurre i criteri di cui sopra in obiettivi concreti ai fini della valorizzazione dei costi di gestione ammissibili alla chiusura, sulla base delle esigenze del programma operativo. Le prestazioni del soggetto

gestore saranno sempre tracciate in relazione ai valori obiettivo confrontando sempre i valori raggiunti con quelli concordati.

Innanzitutto, dovranno essere verificate, ai fini della definitiva quantificazione, le risorse effettivamente versate dal fondo ai destinatari finali comunicate dal gestore all'ADG, nonché verificata la conformità dei costi di gestione e commissioni di gestione<sup>15</sup> alle soglie stabilite nell' Art. 13 del Reg. (UE) 480/2014, con modalità di calcolo e percentuali che variano a seconda del prodotto finanziario offerto dallo SF.

Ad esempio, per il microcredito, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione, durante il periodo di ammissibilità di cui all'art. 65 par. 2 del Regolamento UE 1303/2013, non potrà essere superiore al 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo SF (cfr. art. 13 comma 3, lettera e RD 480/2014)<sup>16</sup>.

Entro il 15/10/2024 pertanto, l'AdG provvederà a:

- Completare i controlli di primo livello sulle dichiarazioni di spesa presentate dal Soggetto Gestore C3\_V\_gest\_SG e C17\_V\_gest\_avanzamento\_SF
- Effettuare un controllo in loco finale (check list C11\_V\_gest\_loco\_SG) con contestuale acquisizione informazioni per la chiusura
- Effettuare il controllo finale che consenta di sostituire integralmente le spese inserite nelle domande di pagamento (**domande scaglionate di pagamento** intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle condizioni indicate all'art. 41, comma) con le spese indicate all'art. 42, comma 1.

In considerazione delle integrazioni apportate dalla Commissione Europea alla METODOLOGIA DI AUDIT per il controllo degli strumenti finanziari nel periodo 2014-2020, il controllo finale verrà realizzato utilizzando la versione aggiornata della Check list "Chiusura SIF AdG" di cui all'allegato B.1.13\_18 Checklist SIF del Manuale delle Procedure AdG.

#### 4.4 Domanda finale di pagamento intermedio: entro il 31 luglio 2025

A conclusione delle attività di controllo succitate per tutte le procedure di competenza, il Dirigente dell'Ufficio regionale, nonché l'AdG per le operazioni di competenza (ad esempio SF), dovrà adottare un atto che attesti la realizzazione di tutte le tipologie di controllo di competenza e la completezza del set di informazioni di carattere fisico, finanziario e procedurale presenti sul sistema SIRFO, da trasmettere all'AdG, accompagnata dagli esiti delle verifiche condotte in termini di importi ammessi e non ammessi.

Con la collaborazione degli Uffici competenti, l'AdG avvierà apposite verifiche per l'individuazione di progetti riconducibili alla tipologia overbooking. Per le operazioni che l'AdG selezionerà come overbooking, le strutture competenti inseriscono le operazioni nel sistema informativo e ottemperano a tutte le verifiche, amministrative e in loco, garantendone il continuo aggiornamento per le fasi conclusive delle stesse, inclusi eventuali riscontri di irregolarità.

#### 4.5 Presentazione dei documenti di chiusura: entro il 15 febbraio 2026.

Con riferimento ai documenti di Chiusura, l'AdG è tenuta alla Predisposizione:

<sup>15</sup> Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota EGESIF 15\_0021-01 del 26/11/2015 "Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR-Eligible management costs and fees".

<sup>16</sup> Si ricorda che la quota eccedente i limiti regolamentari non è certificabile ma può essere coperta con risorse differenti, per esempio i rientri.

- della sintesi annuale dei controlli
- della dichiarazione di affidabilità,
- del RAF

Il Rapporto finale di esecuzione del Programma Operativo (RAF), da redigersi sul modello di cui all'ALLEGATO V del Regolamento di esecuzione della Commissione 207/2015 come modificato dal Reg. 277/2018 e dal Reg. di esecuzione 256/2019 del 13 febbraio 2019, dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. **PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO** (art.50, par. 2, e art.111, par. 3, lett. a), del Regolamento (UE) 1303/2013 – (Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori).
2. **ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO** (art. 50, par.2, del Regolamento (UE)1303/2013)

#### **Panoramica dell'attuazione**

**Indicatori comuni e specifici per programma** (art.50, par.2, del Regolamento (UE)1303/2013)

**Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione** (art.50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal2017

3. **Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma** (Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari])

4. **Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (art. 112, commi 1 e 2, del Regolamento (UE)1303/2013 e art. 5 del Regolamento (UE) 1304/2013)** (Come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari])

5. **Utilizzo del finanziamento incrociato**<sup>17</sup>

**SINTESI DELLE VALUTAZIONI** (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013)

**ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE** (art.50, par.2, del Regolamento (UE) 1303/2013)

**SINTESI PUBBLICA** (art. 50, par. 9, del Regolamento (UE) 1303/2013)

6. **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI** (art. 46 del Regolamento (UE) 1303/2013)

7. **VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni** (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

**Sviluppo sostenibile** (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Valutare l'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, secondo il contenuto e gli obiettivi del programma operativo, una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

**Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici** (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati. Opzionale: chiarimenti sui valori forniti.

**Ruolo dei partner nell'attuazione del programma** (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) Valutare l'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di

---

<sup>17</sup> Applicabile soltanto ai programmi operativi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione che comprendono il FES e/o il FESR.

cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.

#### **8. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013**

**Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni**

**Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione**

#### **9. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo**

#### **10. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali**

**Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.**

**Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso.**

**Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate (possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)**

#### **11. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**12. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione) Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.**

#### **13. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

#### **14. ALLEGATO III - ELENCO DELLE OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO**

## **5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimenti giudiziari o con una richiesta debitamente giustificata della Commissione.

## 6 Riepilogo

Di seguito, si rappresenta il cronoprogramma delle attività necessarie a consentire la chiusura del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, illustrate nel presente Documento:

<b>CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA</b>		
<b>ATTIVITA'</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>SCADENZA</b>
1. termine per i controlli gestionali sulle operazioni in cui gli UCO sono beneficiari del contributo FSE (appalti, voucher, conferimento di incarichi);	AdG Provveditorato	15/10/2024
2. termine per l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari,	Beneficiario Amministrazione in qualità di Beneficiario	31/12/2023
3. termine entro cui le operazioni dovranno essere concluse	Beneficiario	31/12/2023 Per le sole operazioni autorizzate dall'AdG (par. 4.2) il termine è fissato al 30/04/2025
4. termine per i pagamenti (che dovranno anche essere quietanzati) relativi ad operazioni in cui gli UCO sono beneficiari del contributo FSE (appalti, voucher, conferimento di incarichi);	AdG, Responsabili degli Uffici regionali, O.I.	31/12/2023
5. termine per la presentazione dei rendiconti finali da parte dei beneficiari,	Beneficiario Amministrazione in qualità di Beneficiario	30/09/2024 Per le sole operazioni autorizzate dall'AdG (par. 4.2) il termine è fissato al 31/05/2025
6. termine per la presentazione dei rendiconti finali da parte dei beneficiari nei casi di Aiuti di Stato	Beneficiario	Come da Avvisi pubblici
7. Termine per il versamento del contributo pubblico nel caso di regimi di aiuto	UCO	Entro la data in cui le spese dei beneficiari sono dichiarate all'AdG
8. Termine per le erogazioni di microcrediti nell'Ambito del Fondo di Sostegno e Garanzia	Ente Gestore del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE	31/12/2023

9. termine per l'ammissibilità dei costi e delle spese di gestione per il Fondo Microcredito	AdG	31/12/2023
10. Completamento dei controlli desk di I livello	UCO, ADG	15/10/2024 Per le sole operazioni autorizzate dall'AdG(par. 4.2) il termine è fissato al 15/06/2025
11. Verifica completezza fascicoli di progetto	Responsabili degli Uffici regionali, gli O.I. e l'Ente Gestore del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE	15/10/2024
12. Verifica della completezza dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale presenti sul sistema informativo SIRFO finalizzato al "blocco informatico" delle operazioni	Responsabili degli Uffici regionali e O.I.	15/10/2024
13. Verifica dell'avvenuta chiusura delle operazioni e redazione dell'atto di chiusura delle singole procedure attivate	Responsabili degli Uffici regionali	15/10/2024
14. Trasmissione all'AdG dell'elenco dei progetti non completati/non funzionanti al 31/12/2023 e delle modalità di completamento degli stessi	Responsabili degli Uffici regionali e O.I.	15/10/2024
15. scadenze per le dichiarazioni di spesa intermedie prima dell'ultima domanda di pagamento intermedio	UCO	25/10/2024
16. scadenze per le dichiarazioni di spesa intermedie prima dell'ultima domanda di pagamento intermedio	AdG	29/10/2024
17. termine per la presentazione alla Commissione dell'ultima domanda di pagamento intermedio	AdC	31/10/2024
18. Termine per il versamento del contributo pubblico nei casi diversi dai regimi di aiuto	Responsabili degli Uffici regionali e O.I.	31/10/2024
19. Termine per Controlli in loco di I livello	AdG	31/05/2025
20. scadenze per le dichiarazioni di spesa intermedie finali prima dell'ultima domanda finale di pagamento intermedio	AdG	15/07/2025

21. termine per la presentazione alla Commissione dell'ultima domanda finale di pagamento intermedio	AdC	31/07/2025
22. Presentazione del Rapporto finale di esecuzione al Comitato di Sorveglianza	AdG	15/02/2026
23. Data di trasmissione dei documenti di chiusura	AdG, AdC, AdA	
24. Conservazione dei documenti	AdG, Responsabili degli Uffici regionali, gli O.I. e l'Ente Gestore del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE	tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione